

I PROFESSIONISTI TECNICI MINACCIANO LO SCIOPERO CONTRO GLI ONERI PER I PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO

Dal 1° gennaio 2014, anche i professionisti dovranno accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito o altri strumenti di pagamento elettronici. La Rete delle Professioni Tecniche stima che, solo considerando il settore delle costruzioni, oltre 80 milioni di euro si trasformeranno da reddito disponibile a rendita per il sistema bancario. Zambrano, Coordinatore RTP: “Siamo disposti a scioperare contro questo ulteriore assurdo balzello per i professionisti e i loro clienti!”.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. La novità deriva dal decreto Cresci-Italia 2.0 sulla digitalizzazione dell'Italia, fortemente voluto a suo tempo dal Governo Monti e in modo particolare dal Ministro Passera (ex amministratore delegato di Banca Intesa).

“Esprimo con decisione la nostra totale contrarietà – afferma Armando Zambrano, Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche - Siamo disposti a fermarci, a scioperare, per affermare quanto sia assurda questa norma! Siamo di fronte all’ennesimo balzello a carico dei professionisti. Senza contare che non ha nessuna finalità di lotta all’evasione e al sommerso, in quanto la quasi totalità delle prestazioni professionali ha una soglia di valore superiore ai 1000 euro, oltre la quale tutti i pagamenti devono essere tracciabili e quindi fatti con sistemi di pagamento quali assegni o bonifici”.

In effetti, **qualche calcolo** mette in evidenza quanto sia onerosa questa misura. Al professionista, infatti, è richiesto di farsi carico dei **costi di installazione del POS** (mediamente intorno ai 100 euro), del pagamento di un **canone mensile** (mediamente intorno ai 30 euro) e del pagamento di una **commissione su ogni transazione** che può superare anche il 3%. Supponendo una commissione media dell’1% su ogni transazione, **per sole prestazioni erogate dai professionisti tecnici nel settore delle costruzioni, si tratta di 80 milioni di euro l’anno!**

“Milioni di euro – fa notare Andrea Sisti, segretario della RPT - che da reddito per i professionisti si trasformano in rendita per il sistema bancario. Una cosa inaccettabile. Un ulteriore aggravio per professionisti e clienti! Proprio ora che gli onorari dei professionisti italiani sono ormai ridotti al lumicino dall’abrogazione delle tariffe e da un mercato che li obbliga a praticare forti ribassi. Non solo. Il provvedimento non ha alcuna utilità. Gran parte dei pagamenti relativi all’attività dei professionisti, infatti, poiché sono di solito oggetto di rendiconto, vengono già effettuati con sistemi elettronici. D’altra parte, questi nuovi costi andrebbero necessariamente a gravare sul cliente finale”.

"Il provvedimento – aggiunge Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati - se confermato, atteso che riguarda migliaia di professionisti tecnici che operano capillarmente su tutto il territorio nazionale anche in zone del Paese non adeguatamente coperte dal servizio telematico, metterebbe in seria difficoltà gli stessi professionisti che, loro malgrado, non potrebbero adempiere ad un obbligo normativo!".

“Sia chiaro – aggiunge Giampiero Giovanetti, Presidente del Consiglio Nazionale Periti industriali e Periti industriali laureati- non siamo contrari alla tracciabilità e alla lotta all’evasione. Ma non può andare a gravare su un sistema professionale che affronta una crisi drammatica senza alcun sostegno pubblico, a differenza di molti altri settori produttivi quali lo stesso settore bancario”.

Roma 25 novembre 2013



**ESTENDERE LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI FORMAZIONE
DEI PROFESSIONISTI**

***PROPOSTA DI MODIFICA AL COMMA 5° DELL'ART. 54 D.P.R.
917/1986***

Roma, settembre 2013

Indice

1. Estendere al 100% la deducibilità delle spese di formazione dei professionisti	Pag.	3
2. Una proposta a “impatto zero”	“	5
3. La proposta di modifica	“	9

1. Estendere al 100% la deducibilità delle spese di formazione dei professionisti

Come è noto Il D.P.R. 137/2012 ha introdotto con l'art. 7, **l'obbligo di formazione continua** per tutti i professionisti che esercitano una professione per la quale sia necessaria l'iscrizione ad un Ordine o Collegio.

Tale obbligo, che se disatteso costituirà un illecito disciplinare, deve essere assolto attraverso la **partecipazione a corsi di formazione** che possono essere organizzati dagli Ordini e dai Collegi, da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dai Consigli nazionali degli Ordini o Collegi. A causa di tale obbligo i professionisti si troveranno nella condizione **di dover affrontare alcune spese** per la partecipazione ai corsi, per il viaggio, o ancora per il vitto o per il soggiorno che possono essere portate in deduzione nella formazione del reddito di esercizio..

Il comma 5° dell'art.54 del D.P.R. 917/1986 il *Testo unico delle imposte sui redditi* prevede, tuttavia, che tali spese possano essere dedotte **solamente nella misura del 50%** e non in misura totale, con la conseguenza di rendere più gravoso per i professionisti il pagamento delle relative imposte sul reddito.

Si legge, infatti, al 5° comma del citato articolo che *“Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.”* stabilendo con ciò un principio di **parziale** (e non completa) **inerenza** di tali spese alla formazione del reddito d'esercizio.

Tuttavia, la presunzione di parziale inerenza non sembra potersi applicare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 del D.P.R. 137/2012, per due importanti ragioni.

La prima fa riferimento proprio all'obbligo di formazione per i professionisti, che configurandosi come **condizione necessaria** per l'esercizio della professione, crea un **imprescindibile ed oggettivo nesso funzionale (inerenza)** tra le spese sostenute per la partecipazione ai corsi ed il percepimento dei compensi di natura professionale.

La seconda concerne, la **limitata discrezionalità** nella scelta che il professionista può effettuare, in quanto solo i corsi organizzati dagli Ordini o accreditati dai consigli nazionali sono valevoli ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Si rende, perciò, necessario, **rendere totale la deducibilità** delle spese relative ai corsi di formazione integrando il comma 5 dell'art.54 con l'aggiunta del seguente testo: *“Fatto salvo quanto indicato nel precedente capoverso, sono considerate integralmente deducibili le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.P.R. 137/2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno”*.

Tale modifica garantirebbe, pertanto, il superamento dell'attuale incoerenza tra la presunzione di **parziale inerenza** delle spese di formazione obbligatoria, sancita dal comma 5 dell'art 54 del D.P.R. 917/1986, e invece **la dimostrata ed oggettiva integrale inerenza** delle stesse rispetto all'attività professionale esercitata che dovrebbero, quindi, essere totalmente dedotte nella formazione del reddito di esercizio e non solo nella misura del 50%.

2. Una proposta a “impatto zero”

La richiesta, formalizzata in un emendamento del comma 5° dell’art. 54 del D.P.R. 917/1986, non comporta alcuna riduzione del gettito erariale a seguito dell’aumento della deducibilità ma, come si vedrà successivamente, potrà comportare un incremento dello stesso.

Per procedere ad una valutazione dell’impatto sulla finanza pubblica dell’emendamento è necessario inquadrare quale sarà l’implementazione della norma.

Rispetto all’offerta formativa, i soggetti che possono erogare la formazione obbligatoria sono individuati nel comma 2° e 5° dell’articolo 7 del D.P.R. 137/2012. Al comma 2° vengono indicati gli ordini, i collegi e le associazioni degli iscritti agli albi o “altri soggetti” preventivamente autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Al comma 5° viene data la possibilità che la formazione venga realizzata in collaborazione o convenzione con altri soggetti, laddove la stessa sia organizzata dagli ordini o collegi. Da quanto riportato dal comma 2° e 5° dell’articolo 7 emerge, dunque, come la formazione possa essere affidata ad una pluralità di soggetti. Tra i soggetti individuati ci sono sicuramente gli enti e le società che si occupano di formazione, che potranno erogare la formazione sia autonomamente, previa autorizzazione dei consigli nazionali, sia in collaborazione con gli ordini e i collegi.

La possibilità che tali soggetti possano erogare formazione è, inoltre, implicitamente contenuta nella relazione illustrative della norma, laddove viene indicato che le delibere sull’accoglimento o il diniego delle autorizzazione da parte dei consigli nazionali devono ottenere il parere vincolante del ministro vigilante con **“finalità di tutela verso comportamenti anticoncorrenziali”**. La formazione obbligatoria potrà, quindi, essere erogata sia gratuitamente, sia avere un costo per i professionisti che vi partecipano, soprattutto nel caso la stessa venga realizzata da enti o società esterni (sia autonomamente che in collaborazione con ordini o collegi).

I professionisti, al fine dell’assolvimento degli obblighi formativi, dovranno partecipare ai corsi di formazione accreditati e, conseguentemente, sosterranno dei costi connessi agli stessi. Il principale costo individuabile nell’obbligo formativo è quello relativo alle quote di iscrizione, laddove la stessa sia prevista. La parziale deducibilità del costo, nella previsione vigente del comma 5° dell’art. 54 del D.P.R. 917/1986, incide negativamente sulla

propensione dei professionisti a partecipare a corsi a pagamento.

La proposta di emendamento presentata dalla Rete delle Professioni Tecniche, innalzando la deducibilità dei costi al 100%, aumenta la convenienza a partecipare a tali corsi e, quindi, amplia la platea dei potenziali partecipanti.

La totale deducibilità delle spese di partecipazione comporterà una riduzione del reddito imponibile dei professionisti, con un'incidenza negativa sul gettito fiscale, che però sarà controbilanciata dalla maggiore spesa dei professionisti per corsi di formazione a pagamento e quindi dai maggiori introiti derivanti da un aumento del reddito degli enti e delle società erogatrici della formazione.

Infatti, da un'analisi condotta sui dati degli studi di settore per l'anno 2011 su otto attività professionali interessate dall'applicazione dell'obbligo formativo, emerge una aliquota media IRPEF dei contribuenti interessati, calcolata sul reddito lordo, pari a 28,26% (TABELLA 1).

Conseguentemente, l'approvazione dell'emendamento comporterà un minor gettito pari al 14,13% delle spese sostenute in quanto la deducibilità delle spese sarà incrementata fino al 100% dall'attuale 50%.

A fronte di questo minor gettito, gli enti e le società erogatrici di formazione verseranno maggiori imposte sull'utile prodotto, nella misura del 27,5% per i soggetti IRES, più una aliquota IRAP variabile tra il 2,98% ed il 4,82% sul valore della produzione calcolata ai fini IRAP.

Ovviamente, non tutto il maggior reddito sarà imponibile secondo le aliquote individuate, in quanto la base imponibile è ottenuta dalla differenza tra redditi prodotti e i costi sostenuti.

Essendo del tutto aleatorio ipotizzare la tipologia e l'incidenza dei costi sostenuti dalle aziende erogatrici di formazione, non è possibile stimare esattamente l'utile prodotto dalle stesse.

Sebbene non sia possibile effettuare questa stima, due considerazioni possono essere fatte sui costi sostenuti. La prima considerazione, di natura generale, è che i costi sostenuti dagli enti o dalle società di formazione si trasformeranno in reddito in capo ai dipendenti o ai fornitori delle stesse, con una aliquota media molto probabilmente superiore al 14,13%. La seconda considerazione è sulle componenti di costo delle attività formative, che vedono tra i principali quelli legati ai formatori. Essendo i formatori dipendenti o professionisti esperti nelle materie oggetto delle attività di docenza, sicuramente i loro redditi scontreranno un'aliquota Irpef superiore al 14,13%.

Una ulteriore considerazione deve essere fatta sull'aliquota media individuata per i professionisti (28,26%); essendo calcolata solo sui contribuenti assoggettati agli studi di settore non tiene in considerazione quei professionisti che sono assoggettati a regimi fiscali di vantaggio. Nel caso, ad esempio, del regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, l'approvazione dell'emendamento comporterebbe una riduzione del gettito fiscale pari al 2,5% delle spese sostenute, in quanto i contribuenti inclusi in tale regime sono assoggettati ad una imposta sostitutiva del 5%. A fronte di una riduzione del gettito pari al 2,5% delle spese di formazione dedotte, ci si troverebbe sicuramente di fronte ad introiti superiori generati dall'imposizione nei confronti degli enti e delle società erogatrici delle attività formative.

In conclusione, dai dati riportati e dalle considerazioni effettuate, è desumibile che l'approvazione dell'emendamento al comma 5° dell'art. 54 del D.P.R. 917/1986, non solo non avrà un impatto negativo sul gettito erariale, ma potrà avere effetti positivi sullo stesso.

Tab. 1 Redditi, costi e aliquote IRPEF di alcune attività professionali. Anno 2011

Studi di Settore anno 2011	TOTALE CONTRIBUENTI				
	Numero	Ricavi o Compensi medi dichiarati *	Costi dedotti *	Reddito medio d'impresa o di lavoro autonomo*	Aliquota IRPEF su Reddito lavoro autonomo
VK02U - Attività degli studi di ingegneria	50.935	58,5	19,0	39,4	28,66%
VK03U - Attività tecniche svolte da geometri	47.262	40,4	14,6	25,8	24,68%
VK04U - Attività degli studi legali	99.867	73,4	25,5	47,9	30,32%
VK05U - Servizi contabili e consulenze del lavoro	80.865	93,2	42,0	51,2	30,81%
VK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi	10.317	51,1	21,2	29,9	25,69%
VK17U - Periti industriali	8.724	58,6	18,7	39,9	28,78%
VK18U - Studi di architettura	50.940	42,2	15,9	26,3	24,72%
UK20U - Attività professionale svolta da psicologi	15.419	28,7	7,3	21,4	24,20%
Aliquota IRPEF Media					28,26%

* dati in migliaia di €

3. La proposta di modifica

Di seguito si elenca il testo vigente del comma 5 art.54 e in grassetto la proposta di modifica.

“Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.”

“Fatto salvo quanto indicato nel precedente capoverso, sono considerate integralmente deducibili le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell’articolo 7 del D.P.R. 137/2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno”.



**L'OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI DI ACCETTARE
PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO: UN BALZELLO
INUTILE E INSOSTENIBILE**

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15
DECRETO LEGGE 179/2012**

Roma, ottobre 2013

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PROGETTISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI
AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

INDICE

1. Finalità e criticità dell'obbligo per i professionisti di accettare pagamenti mediante carte di debito	Pag.	4
2. La proposta emendativa	"	5

1. Finalità e criticità dell'obbligo per i professionisti di accettare pagamenti mediante carte di debito

Attualmente in Italia circolano circa 39.707.000 di carte di debito, con una spesa media per singola operazione pari a € 67,52¹. La presenza di PoS procapite è in linea con la media dei paesi dell'area euro, anche se sostanziali differenze sono individuabili nella diffusione per tipologia di impresa e dimensione delle stesse. Il 33% circa delle imprese italiane detiene un PoS rispetto alla media del 44% dei paesi europei che si contraddistinguono per un elevato utilizzo delle carte di pagamento per gli acquisti.

A fronte di una diffusione dei PoS sostanzialmente in linea con la media europea, si assiste ad un consistente minore utilizzo di questo strumento da parte dei consumatori, con un numero di transazioni pari a circa un terzo della media dei paesi dell'area euro².

Per aumentare la diffusione dell'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, è stato introdotto l'art. 15 del decreto legge 179/2012 che impone l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti mediante carte di debito a decorrere dal 1 gennaio 2014.

La norma rinvia all'emanazione di uno o più decreti attuativi per disciplinare eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati, nonché introduce la possibilità di estendere tale obbligo ad ulteriori strumenti di pagamento elettronico anche con tecnologie mobili.

Sebbene la finalità della norma sia condivisibile, è da sottolineare come da un lato la stessa possa risultare del tutto inefficace e dall'altro comporti un aggravio dei costi nell'esercizio della professione.

¹ Rielaborazione Centro Studi CNI su dati Banca D'Italia, bollettino statistico n° 25 21/05/2013

² Fonte Relazione Annuale Banca D'Italia 2011

Per quanto concerne l'efficacia della norma, i dati desunti dalla Banca D'Italia dimostrano come il mancato utilizzo dei pagamenti elettronici sia più legato ad un fattore culturale sul versante della domanda piuttosto che ad una mancanza di servizi PoS sul versante dell'offerta e, di conseguenza, è presumibile che l'introduzione dell'obbligo di accettare pagamenti attraverso i PoS da parte dei professionisti, inciderà minimamente sulla diffusione dell'utilizzo dello strumento stesso. A fronte di un basso risultato si assisterà, invece, ad un incremento dei costi per l'esercizio dell'attività professionale non direttamente correlati all'attività stessa. I professionisti si troveranno ad affrontare un costo legato all'attivazione del PoS, un canone mensile per la gestione dello stesso, ed una commissione su ogni singola transazione.

Il costo di attivazione, che varia a secondo dell'operatore finanziario scelto, non inciderà particolarmente sui professionisti, mentre il costo di gestione comporterà l'obbligo di sostenere una spesa fissa mensile. In considerazione della possibilità di ricevere pagamenti anche fuori dai locali dove viene esercitata l'attività, i professionisti saranno obbligati (se non diversamente disposto dai decreti attuativi) ad acquistare un PoS su rete mobile, con un aggravio del costo di gestione rispetto al servizio su rete fissa. Infine, la terza componente del costo, le commissioni su singola transazione, potranno avere una incidenza variabile laddove non siano previsti importi minimi delle transazioni e allo stesso tempo sia prevista una quota fissa di commissione per singola operazione.

In considerazione dei limiti di pagamento effettuabili attraverso le carte di debito (limiti mensili utilizzo carta), e del dato medio per singola transazione desunto inizialmente (€ 67,52), è evidente che l'utilizzo di questo strumento per il pagamento delle prestazioni professionali avrà una portata limitata soprattutto per quanto concerne quelle di natura tecnica. Si assisterà, di conseguenza, al sostenimento di un costo per un servizio che sia in termini di numero di operazioni effettuate che di importo delle stesse, non apporterà alcun beneficio ai professionisti. In casi estremi, come per i professionisti che operano solo con imprese e

pubbliche amministrazioni, il costo dovrà essere sostenuto per un servizio che non sarà mai utilizzato.

La relazione illustrativa di accompagnamento del decreto 179/2012 individua una seconda finalità all'introduzione dell'obbligo di cui all'articolo 15 del decreto stesso, ovvero la lotta all'evasione fiscale attraverso la riduzione dell'utilizzo del contante.

Anche questa seconda finalità sarà difficilmente raggiungibile per le motivazioni illustrate in precedenza. Inoltre, in considerazione che le prestazioni di natura tecnica danno luogo, quasi sempre, ad un elaborato da presentarsi alle pubbliche amministrazioni (progetti, asseverazioni etc.), la loro tracciabilità ai fini fiscali sarebbe possibile anche attraverso l'introduzione di strumenti alternativi.

2. La proposta emendativa

Alla luce di quanto esposto, è necessario proporre un emendamento all'articolo 15 del decreto 179/2012 volto a cancellare l'obbligo nascente per i professionisti, in quanto non utile al perseguimento delle finalità previste dalla norma e gravoso per i professionisti in termini di costi/benefici derivanti.

L'articolo 15 del decreto 179/2012 andrebbe riformulato sostituendo la dizione "anche professionali" con la dizione "ad esclusione di quelli di natura professionale".

In subordine, nel caso la proposta di emendamento non fosse accettata, alcune limitazioni all'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 15, dovranno essere contenute nei decreti attuativi.

Come previsto dalla norma, i decreti attuativi dovranno disciplinare eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati.

Tre sono i fattori che potrebbero essere utilmente considerati per individuare le tipologie di professionisti **da escludere** dall'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito: la tipologia prevalente della clientela; la prevalenza del carattere contestuale del pagamento rispetto alla fornitura della prestazione; la numerosità delle fatture/ricevute emesse nel corso dell'anno.

Il primo fattore da considerare riguarda la natura della clientela del professionista, **prevedendo l'esclusione dall'obbligo di cui all'articolo 15 per i professionisti che realizzano meno del 50% del proprio fatturato da prestazioni erogate ai consumatori finali.**

Tale proposta è giustificata dal fatto che i pagamenti per prestazioni professionali effettuate nei confronti di imprese, di altri professionisti o enti, sono generalmente regolati con modalità diverse dall'utilizzo del contante, per cui il sistema di pagamento attraverso PoS troverebbe, per questi professionisti, una limitata applicazione a fronte di un costo fisso di gestione del servizio.

La prevalenza delle prestazioni rivolte ai consumatori finali potrebbe essere desunta dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente facilitando, in tal modo, l'applicazione del primo criterio.

Il secondo fattore concerne le modalità di pagamento delle prestazioni adottate prevalentemente dal professionista.

La disponibilità di sistemi di pagamento con carta di debito dovranno essere resi disponibili ai clienti da quei professionisti che richiedano un **pagamento contestuale**, a qualsiasi titolo sia esso richiesto, all'atto dell'incarico, al compimento della prestazione professionale o a parti della stessa.

Al contrario la disponibilità non dovrà essere richiesta ai professionisti che accettano il **pagamento differito** attraverso altri strumenti bancari come, ad esempio, a seguito di emissione di parcella o avviso di parcella che riportano le coordinate bancarie del professionista.

Il terzo fattore concerne la numerosità delle fatture/ricevute emesse nel corso dell'anno dal professionista.

E' evidente che per professionisti che recepiscono un numero limitato di pagamenti (la soglia potrebbe essere posta a meno di due pagamenti al mese, 24 l'anno) disporre di un dispositivo per accettare pagamenti con carta di debito costituirebbe un onere non sostenibile. Tali professionisti dovrebbero essere, quindi, esclusi dall'obbligo di cui all'articolo 15 del decreto 179/2012.

L'applicazione **congiunta** di tali criteri permetterà da un lato di rispettare le finalità istitutive della norma, e dall'altro di salvaguardare il professionista dal sostenere oneri impropri per servizi che raramente o mai avrà occasione di utilizzare.